



Determinazione n. 1490 del 20/12/2018

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE DI TAVULLIA (PU). MODIFICA NON SOSTANZIALE VIA - AIA. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, E MODIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 29 - NONIES DEL D.LGS. N° 152/2006.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Attuazione della direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46, ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrative dell'inquinamento);
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Legge Regionale n° 3 del 26 marzo 2012 concernente la disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la D.G.R.M. n° 1547/2009 del 5 ottobre 2009 ad oggetto: "Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del

Determinazione n. 1490 del 20/12/2018

Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n° 59/2005”;

- la D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014, ad oggetto: “Decreto Legislativo 152/2006. Parte II – Titolo III – bis. Decreto Legislativo 46/2014. Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso”.

VISTA la domanda presentata dalla ditta Marche Multiservizi s.p.a. in data 19/06/2017 ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale al n. 22515/2017 e successive integrazioni inerente modifiche non sostanziali al progetto autorizzato con Delibera di G.P. n. 113 del 26/03/2010 avente ad oggetto: “*Procedimento coordinato di V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. - Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - progetto: ampliamento discarica Ca' Asprete - Comune di Tavullia. Giudizio positivo di compatibilita' ambientale ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 152/06 e rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. n. 59/2005*” e successiva modifica di cui alla Delibera di G.P. n. 195 del 28/05/2010 relativo all’Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete in Comune di Tavullia;

VISTA la Relazione istruttoria prot. n. 42849 del 14/12/2018, della competente P.O. 6.2 Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico Ambientali a firma del Responsabile della P.O. Arch. Donatella Senigalliesi che si allega come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

VISTO il documento istruttorio Prot. N° 40923 del 3 dicembre 2018 redatto dal responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, ed allegato in copia digitale conforme all’originale analogico conservato in atti alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, insieme al relativo “Allegato “A - Parte I” contenente i dati identificativi dell’impianto e l’elenco degli elaborati cartacei.

RILEVATO:

- che la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro* (d’ora in avanti denominata *Ditta*) in data 31 agosto 2017 (ns. prot. n° 29287 del 5 settembre 2017) presentava presso l’Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino istanza di modifica non sostanziale costituita dalla “estensione a sottocategoria dell’intera discarica; quantità massima annuale di materie prime; realizzazione di argine a valle” ai sensi dell’articolo 29 – ter, 29 - nonies e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, relativa alla Discarica strategica per rifiuti non pericolosi dislocata in località Cà Asprete nel comune di Tavullia(PU);

Determinazione n. 1490 del 20/12/2018

- che la Ditta risulta già in possesso della Determinazione Dirigenziale n° 675 del 15 marzo 2010 (A.I.A.) nonché della Delibera di Giunta Provinciale n° 113 del 26 marzo 2010, come modificata dalla Delibera di Giunta Provinciale n° 195 del 28 maggio 2010 (V.I.A. - A.I.A.).
- che la Ditta risulta inoltre in possesso della Determinazione n° 161 del 13 gennaio 2013 ad oggetto: "DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SETTORE CONFINATO ADIBITO A SOTTOCATEGORIA NEL CONTESTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2010;
- che mediante la suddetta Determinazione n° 161 del 13 gennaio 2013 la Ditta è stata autorizzata ad introdurre specifiche modifiche non sostanziali consistenti nella realizzazione di un settore confinato nel contesto della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete nel Comune di Tavullia (PU) e adibito a sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas (articolo 7 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010) - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009;
- che l'attuale procedimento s'inserisce nell'alveo normativo rappresentato dagli articoli 29 – ter e 29 nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- che in data 22 dicembre 2017 veniva convocato e si svolgeva il Tavolo Tecnico presso la sala "Angelini" sita in Via Gramsci n° 4, dell'Ente Provincia di Pesaro – Urbino tramite nota ns. prot. N° 40837 del 13 dicembre 2017, avente ad oggetto: "Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU), per la richiesta di modifica non sostanziale della determina Provinciale n° 675 del 15 marzo 2010 (A.I.A.);
- che in data 20 giugno 2018 si svolgeva un successivo Tavolo Tecnico avente il medesimo oggetto al quale partecipavano, l'ente gestore dell'impianto, l'ARPAM di Pesaro, la Provincia di Pesaro – Urbino (Ufficio 3.4.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti) e P.O. 6.2 (Pianificazione Territoriale – VIA – beni Paesaggistico Ambientali);
- che nei suddetti tavoli tecnici venivano valutate le seguenti modifiche: 1) estensione della sottocategoria di discarica di tipo c (discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas) dal lotto confinato autorizzato, a tutto il perimetro della discarica; 2) adeguamento della quantità di materie prime/rifiuti accettate in impianto così prospettate: a) quantità media annua accettata, da 95.000 mc. a 130,000 mc; 3) realizzazione di un argine di valle per migliorare l'impatto visivo tramite sistemazione a verde.

VISTO e condiviso il citato documento istruttorio prot. N. 40923/2018, contenente l'esito dell'istruttoria e il relativo Allegato "A", dalla quale risultano sussistenti i presupposti per accogliere favorevolmente l'istanza di cui sopra e adottare la modifica non sostanziale relativa all'Autorizzazione AIA – VIA costituita dalla Determinazione Dirigenziale n° 675 del 15 marzo 2010 (A.I.A.), ai sensi degli artt. 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006.

RITENUTO che quanto sopra attestati, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio della presente autorizzazione.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Baronciani e che lo stesso e l'Arch. Donatella Senigalliesi Responsabile della P.O. 6.2 Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico Ambientali non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:
 - l'articolo 107 concernente "Funzioni e le responsabilità della dirigenza";
 - l'articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'art. 33 "*Funzioni e responsabilità dirigenziali*";
- il *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi*, approvato con deliberazione G.P. n. 326 del 19/12/2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, modificato con decreto di governo del Presidente n. 175 del 15/10/2015;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Per quanto sopra esposto:

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo

Determinazione n. 1490 del 20/12/2018

n° 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

DATO ATTO ALTRESI' che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l'atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

ACQUISITO l'allegato visto concomitante espresso dal Dirigente del Servizio 6 Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” Arch. Maurizio Bartoli il quale assume valenza decisoria con riferimento al punto I del dispositivo, in merito alla Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs 152/2006 resa in conformità alla allegata relazione istruttoria della P.O. 6.2 Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico Ambientali Prot. n. 42849 del 14/12/2012;

In accoglimento dell'istanza di cui in premessa presentata dalla ditta in oggetto identificata

DETERMINA

1) **di ritenere** la presente Modifica del progetto di Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete in Comune di Tavullia, configurabile come modifica non sostanziale dell'impianto autorizzato con Delibera di G.P. n. 113 del 26/03/2010 come modificata con Delibera di G.P. n. 195 del 28/05/2010, e che pertanto non necessita di nuove procedure di V.I.A., ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 alle seguenti condizioni:

- ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali imposte, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione già stabilite nel provvedimento coordinato/unificato VIA – VAS – AIA, dovrà trasmettere al Servizio 6 Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia” in qualità di autorità competente per la V.I.A., adeguate informazioni circa le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali che l'Ente dovrà pubblicare sul proprio sito web.

2) **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate nel documento istruttorio prot. n. 40930 del 3

Determinazione n. 1490 del 20/12/2018

dicembre 2018 e allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la relazione delle modifiche non sostanziali proposte, le quali consistono nei seguenti interventi: 1) estensione della sottocategoria di discarica di tipo c (discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas) dal lotto confinato autorizzato, a tutto il perimetro della discarica; 2) adeguamento della quantità di materie prime/rifiuti accettate in impianto così prospettate; a) quantità media annua accettata, da 95.000 mc. a 130,000 mc. nel rispetto del quantitativo massimo già autorizzato; 3) realizzazione di un argine di valle per migliorare l'impatto visivo tramite sistemazione a verde.

a FAVORE DELLA DITTA :

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Asprete di Tavullia (PU)**

3. **Di dare atto che la Ditta ha assolto al pagamento** dell'imposta di bollo, per il presente provvedimento, mediante versamento bancario utilizzando il modello F23 acquisito agli atti con protocollo n. 39435 del 19/11/2018;

4. **Di trasmettere la presente determinazione:**

a) al Comune di Tavullia;

b) all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;

c) all'A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1;

d) alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;

f) al Servizio 6 Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”

g) alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” Gruppo di Pesaro e Urbino;

5. **di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani, Responsabile dell'ufficio 3.4.1. e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;

6. **di subordinare** la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite nel documento istruttorio e nel relativo allegato A) costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

7. **di stabilire** che il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, non esonera la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A.* dal conseguimento di eventuali ulteriori e diverse autorizzazioni, atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, così come previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività medesima, facendo salve quindi, le autorizzazioni, i nulla osta e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
8. **di stabilire** che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
9. **di stabilire** che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI e 318 (NORME TRANSITORIE E FINALI) E SEGG. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
10. **di stabilire** che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
11. **Che** la Determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti comunque applicabili all'attività di che trattasi, ed in particolare alle disposizioni in materia igienico - sanitaria, edilizio - urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, anche se non espressamente richiamati nell'atto medesimo;
12. **che**, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede:
secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 13) **di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione

Determinazione n. 1490 del 20/12/2018

di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE DI TAVULLIA (PU). MODIFICA NON SOSTANZIALE VIA - AIA. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, E MODIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 29 - NONIES DEL D.LGS. N° 152/2006.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2393 / 2018

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 20/12/2018

Il responsabile del procedimento
Massimo Baronciani
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma

--



Prot. N.
Class. 009-5 Fasc. 7/2018
Cod. Proc. 18TC02

Pesaro, li 14/12/2018

**Oggetto: Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - Modifica progetto di Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi Cà Asprete - Variante non sostanziale VIA - AIA – Comune di TAVULLIA
Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 c.9 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.
RELAZIONE ISTRUTTORIA**

1. PREMESSA

Il progetto di ampliamento della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete – Comune di Tavullia è stato oggetto di un procedimento coordinato ed unificato V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. conclusosi con Delibera di G.P. n. 113 del 26.03.2010 come segue:

“...omissis...”

I) di esprimere il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 15 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel documento istruttorio prot. n. 17512 del 15/03/2010 riportato in narrativa;

II) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Direttiva 96/61/CE e del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alle condizioni e con le prescrizioni indicate nella Determina n. 675 del 15/03/2010 del Dirigente del Servizio 4.3. – Ambiente, Agricoltura, Energia e Sviluppo Fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale, allegato n. 5 quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

III) di stabilire inoltre che il progetto esecutivo dovrà essere redatto conformemente a quanto prescritto con il presente provvedimento dettagliando il progetto definitivo esaminato e su di esso andrà acquisito il permesso di costruire da parte del Comune di Tavullia;

IV) di stabilire altresì che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento insieme al giudizio positivo di compatibilità ambientale, assumerà piena efficacia dopo l'acquisizione del permesso di costruire da parte del Comune di Tavullia;

...omissis...”

La Delibera di G.P. n. 113/2010 è stata modificata con successivo Atto di Giunta n. 195 del 28.05.2010 con il quale è stato deliberato:

“...omissis...”

I) di modificare il punto III) della Delibera di G.P. n. 113/2010 come segue:



- di stabilire inoltre che l'eventuale progetto esecutivo dovrà essere redatto conformemente a quanto prescritto con il provvedimento provinciale dettagliando il progetto definitivo esaminato e ritrasmesso a questa A.P. ed al Comune di Tavullia per opportuna conoscenza;

II) di modificare il punto IV) della Delibera di G.P. n. 113/2010 come segue:

- di stabilire altresì che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento insieme al giudizio positivo di compatibilità ambientale, sostituisce "ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali", e quindi anche il permesso di costruire, assumendo piena efficacia dalla data di notifica del presente provvedimento alla Ditta Marche Multiservizi S.p.A.;

III) di modificare l'Allegato 3 alla Delibera di G.P. n. 113/2010, rendendo la perimetrazione della "Zona a verde inedificabile di salvaguardia della discarica" maggiormente congruente con l'individuazione delle aree delimitate dal P.A.I. quali aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata P3, così come riportato nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato n. 1);

...omissis...".

Con successivi provvedimenti il Servizio Ambiente di questa A.P. ha assunto le seguenti ulteriori determinazioni:

- Determinazione Dirigenziale n. 1746 del 02/07/2010 ad oggetto: Marche Multiservizi S.p.A.. Discarica per rifiuti non pericolosi Cà Asprete – Comune di Tavullia – Determina integrativa della precedente AIA rilasciata con Determinazione n. 675/2010;
- Determinazione n. 2953 del 03/11/2011: Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani non pericolosi (R4) modifiche non sostanziali (richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A.) – articolo 29 nonies D.Lgs 152/2006;
- Determinazione Dirigenziale n. 626 del 20/03/2012 ad oggetto: Marche Multiservizi S.p.A.. Discarica per rifiuti non pericolosi Cà Asprete – Comune di Tavullia – Autorizzazione a soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale – modifiche non sostanziali (richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A.) – articolo 29 nonies D.Lgs 152/2006;
- Determinazione Dirigenziale n. 1566 del 22/06/2012, ad oggetto: "Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - Discarica di Cà Asprete comune di Tavullia – Autorizzazione ad attività di messa in riserva (R13) per rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata (CERT 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense) - modifiche non sostanziali (richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A.) ai sensi degli artt. 29 nonies D.Lgs 152/2006;



- Determinazione Dirigenziale n. 161 del 13/01/2013 ad oggetto: "Marche Multiservizi S.p.A.– Autorizzazione alla realizzazione di un settore confinato adibito a sottocategoria nel contesto dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete nel comune di Tavullia (PU) - modifiche non sostanziali (richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A.) Decreto Legislativo 3 aprile 2006. Decreto Ministeriale 27 settembre 2010;
- Determinazione n. 1603 del 12/09/2014: Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - Autorizzazione di un impianto fisso di trattamento meccanico dei rifiuti presso la discarica per rifiuti non pericolosi con sede in località Cà Asprete di Tavullia (PU), in adempimento all'Ordinanza Provinciale n° 2/2014 (che integra la precedente Delibera di G.P.) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis – Articolo 29 nonies Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36. Decreto Legislativo n° 46 del 4 marzo 2014
- Determinazione n. 843 del 08/05/2015 ad oggetto: "Autorizzazione alla chiusura definitiva della parte esaurita della discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete nel comune di Tavullia (PU). (modifica che integra la precedente Determina n. 675/2010) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 - Parte II Titolo III – bis – articolo 29 nonies – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, articolo 12;
- Nulla Osta del 23 febbraio 2017 alle opere di copertura finale e ripristino ambientale nei lotti in gestione post operativa. Marche Multiservizi S.p.a. Pesaro - Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU).

Lo scrivente Servizio veniva coinvolto, per le competenze specifiche, nel procedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto di trito vagliatura rifiuti presso la discarica di Cà Asprete, in relazione al quale con nota Prot. n. 1176/2011 e con riferimento alle modifiche connesse alla introduzione di tale impianto all'interno del perimetro di discarica, affermava la NON SOSTANZIALITA' delle modifiche proposte comunicando che, per il combinato disposto della Delib. G.R.1600/04 punto1.4., del D.Lgs. N.152/06 ss.mm., della L.R. 7/04 ss.mm., della Delib. G.R. n.164/09 allegato 2B2 punto "n-dodices" il progetto NON doveva essere sottoposto a procedure di V.I.A..

A tale proposito sembra inoltre opportuno sottolineare che l'inserimento di un impianto di tritovagliatura all'interno dell'area della discarica costituiva, peraltro, il recepimento ed adempimento di una specifica prescrizione AIA rilasciata nell'ambito del procedimento unificato iniziale sopra richiamato.

Per tutti gli altri procedimenti, come sopra elencati, l'A.P. valutava che le modifiche apportate all'AIA, potevano ritenersi non significative ai fini VIA.

Con nota del 24/02/2015 (ns. prot. n. 12769/2015) Marche Multiservizi inoltrava al Servizio Ambiente dell'A.P. una comunicazione tecnica, finalizzata alla ricognizione ed attualizzazione dell'AIA in vigore, nell'ambito della quale si evidenziavano le modalità di recepimento delle prescrizioni imposte con i diversi provvedimenti provinciali AIA, il superamento di talune di esse per effetto della loro soppressione ed anche l'impossibilità ad ottemperarne altre "fino a quando non sarà pronta la progettazione esecutiva".



Si precisava inoltre che l'uso del tritovagliatore mobile (autorizzato con D.D. n. 2953/2011) era stato sospeso in quanto non più conforme a quanto dettato dalla normativa vigente e a seguito della ordinanza provinciale n. 2/2014 e della Determinazione n. 1603 del 12/09/2014 (autorizzazione di un impianto fisso di trattamento); infine che la costruzione dei settori confinati nel contesto della discarica destinati a specifiche sottocategorie, benché già autorizzati con Determinazione n. 161/2013 non erano ancora attivi.

Più in generale si evidenziava che non venivano comunque proposti cambiamenti progettuali o impiantistici e che, la situazione reale documentata alla data di comunicazione (24/02/2015) non si discostava dal quadro prescrittivo/attuativo complessivamente richiamato.

Tanto premesso si rileva che la ditta Marche Multiservizi S.p.A., in data 19 giugno 2017 con nota acquisita agli atti al prot. n. 22515/2017, presentava al Servizio Ambiente dell'Ente, nuova istanza di Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29 ter e art. 213 del D.Lgs 152/2006 relativamente all'A.I.A. in vigore presso l'impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete.

La documentazione tecnico amministrativa prodotta a corredo della richiesta era la seguente:

- Istanza di cui al Modello 5F con oggetto; art. 29 ter e art. 213 D.Lgs 152/2006 AIA per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante non sostanziale;
- Relazione tecnica generale illustrativa delle modifiche non sostanziali VIA-AIA:
 - sottocategoria di tipo c) di cui all'art. 7 DM 27/09/2010
 - materie prime in discarica: quantità annua massima di 140.000 mc
 - realizzazione di argine a valle
- Progetto relativo alla sistemazione a verde della discarica comprensivo di:
 - relazione illustrativa
 - planimetria in scala 1.1000
 - sezioni di progetto in scala 1:200
 - simulazione fotografica in scala 1.1000
- Piano di Gestione Operativa (Elenco Codici CER ammissibili)
- Copia del bonifico effettuato.

In sede di riunione del Tavolo Tecnico, convocato dal Servizio Ambiente e svoltosi il 27/06/2018, il rappresentante del Servizio scrivente evidenziava quanto segue:

"Si ritiene opportuno precisare che la presenza della P.O. 6.2 del Servizio 6 riguarda la valutazione di modifiche non sostanziali del procedimento coordinato VIA-VAS-AIA conclusosi con Delibere di G.P. n. 113/2010 e n. 195/2010.

In merito ai documenti presentati in data odierna, riservandosi eventuali ulteriori approfondimenti, si evidenzia che il documento "Verifica degli impatti ambientali e confronto con il S.I.A. approvato" dovrà essere integrato ai sensi del punto 1.4 della Delib. Di G.R. n. 1600/2004; inoltre dovrà essere redatta una



relazione in cui esplicitare punto per punto le modalità di recepimento delle prescrizioni di cui alla Delib. Di G.P: n. 113/2010 così come elencate al punto 7 del documento istruttorio parte integrante della stessa.

Si evidenzia che l'acquisizione agli atti di questo Ente della suddetta documentazione esplicherà la volontà di estendere l'istanza presentata in data 20/06/2017 in ambito AIA al procedimento coordinato VIA-VAS-AIA di cui alle Delibere di G.P. n. 113/2010 e n. 195/2010.".

Con PEC del 21/11/2018 (ns. prot. n. 39964 del 22/11/2018) Marche Multiservizi S.p.A. trasmetteva quindi quanto richiesto, ovvero:

- verifica degli impatti ambientali e confronto con il SIA approvato (integrata a seguito del tavolo tecnico del 20/06/2018);
- esplicitazione delle modalità di recepimento delle prescrizioni di cui alla Delibera di G.P. n. 113/2010.

Considerato quanto sopra evidenziato si ritiene pertanto che la documentazione complessivamente prodotta possa quindi considerarsi a supporto di una richiesta di modifica non sostanziale non solo ai fini AIA ma anche VIA assimilabile ad una richiesta di valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.Lgs n. 104 del 16 giugno 2017.

Tale articolo prevede infatti che il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedure da avviare e che l'autorità competente, all'esito delle proprie valutazioni, comunica al proponente se "le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA" ovvero non rientrano nelle suddette procedure.

La suddetta valutazione confluirà, insieme a quella formulata dalla P.O. 3.4 Tutela e risanamento delle acque – Gestione e Prevenzione Rifiuti (Ufficio Autorizzazione Impianti Gestione Rifiuti) Prot. n. 40923 del 03/12/2018, in una sola Determinazione a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e contestuale avvalimento da parte del Dirigente dello scrivente Servizio.

2. Contenuti della proposta di modifica

La proposta di modifica non sostanziale del progetto autorizzato con Delibere di G.P. nn. 113/2010 e 195/2010 concerne:

1. l'estensione della sottocategoria di tipo c (discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas) a tutto il perimetro della discarica;
2. l'adeguamento delle quantità di rifiuti accettate in impianto come segue:
 - quantità media annua accettata da 95.000 mc a 130.000 mc
 - quantità massima annua da 100.000 mc a 140.000 mc;



3. la riprofilatura dell'argine esistente per migliorarne l'impatto visivo.

In relazione al punto 3, la ditta evidenzia che non viene proposta la realizzazione di un nuovo argine bensì la riprofilatura di quello esistente così da ottenere una scarpata a minore acclività, con pendenze e morfologie simili a quelle presenti nei versanti collinari circostanti al fine di migliorarne l'inserimento paesaggistico; il piede della nuova scarpata verrà realizzato (per un'altezza massima di circa 2,5 mt) in componenti prefabbricati autoportanti opportunamente rinverditati con essenze floreali ed arbustive così come il versante soprastante piantumato con essenze arbustive autoctone. La nuova soluzione morfologica consentirà inoltre di diminuire l'estensione del piazzale pavimentato (che consente l'accesso alla vasca di raccolta del percolato); nel piazzale verrà inoltre inserita un'aiuola verde piantumata con essenze arboree autoctone.

Anche in relazione agli altri due punti il proponente sostiene "la non significatività e la non negatività ambientali delle modifiche proposte" che non necessitano, si afferma, di un nuovo giudizio ambientale.

A supporto di quanto sostenuto si dichiara innanzitutto l'invarianza rispetto ai volumi di coltivazione e alla loro locazione ma anche l'assenza di lavorazioni aggiuntive evidenziando, altresì, che tutte le componenti ambientali coinvolte vengono costantemente monitorate così come previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo; inoltre che l'impianto, in possesso di diverse certificazioni di qualità ambientale (ISO 14.001) e la registrazione EMAS, è sottoposto a verifiche periodiche da parte di ARPAM.

Fa inoltre presente che le modifiche prospettate risultano coerenti con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti (approvato dalla Regione Marche il 14/04/2015) nonché con gli Indirizzi formulati dal C.P. nella seduta del 13/12/2015 e con il successivo Accordo di Programma sulla gestione, trattamento e smaltimento rifiuti, sottoscritto dai diversi soggetti coinvolti e dalla stessa A.P.; accordo che prevede, tra le altre cose, l'accelerazione della tempistica di chiusura della Discarica di Cà Asprete entro 10 anni a partire dal 2017, integrando i flussi di rifiuti urbani con rifiuti speciali non pericolosi senza limiti di ambito.

Viene inoltre evidenziato che dal 2012 ad oggi è completamente cambiato il quadro gestionale e generale della normativa sui rifiuti; che prima di tale data non sussisteva la necessità di gestire i rifiuti urbani in sottocategorie e che le norme non richiedevano controlli analitici per il rifiuto urbano e neppure per le frazioni derivanti dal suo eventuale trattamento meccanico.

Infine che stante l'avvenuta realizzazione di trattamenti del rifiuto solido urbano indifferenziato (concretizzatosi nella Discarica di Cà Asprete con la realizzazione del nuovo impianto di trattamento meccanico) la gran parte dei rifiuti smaltiti in discarica non sono più classificati come urbani ma come speciale seppure originati dal rifiuto urbano, rientrando in questa categoria lo scarto del trattamento meccanico dell'urbano stesso.

Le matrici ambientali che il S.I.A. di progetto (già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale) aveva individuato come potenzialmente sensibili ed impattabili (Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Atmosfera, Rumore, Flora e Fauna, Paesaggio, Traffico e viabilità) sono state quindi nuovamente riconsiderate alla luce delle modifiche prefigurate.



Da tale analisi emergerebbe una sostanziale riconferma degli impatti già ipotizzati con alcune modeste riduzioni per quanto attiene l'Ambiente idrico (riduzione del percolato prodotto per effetto della contrazione temporale della discarica e conseguente minore esposizione della stessa alle acque meteoriche), l'Atmosfera ed il Rumore (riduzione delle emissioni diffuse collegate alla prevista anticipazione delle operazioni di capping, alla diminuzione del numero dei mezzi conferenti e ai maggiori livelli di qualità degli stessi e delle attrezzature utilizzate sia in termini di emissioni inquinanti che di impatti acustici), al Paesaggio per gli interventi di miglioramento sull'argine.

Viene d'altro canto affermata la rispondenza ai requisiti di cui al paragrafo 1.4 delle Linee Guida regionali (DGR n. 1600/2004 parzialmente superata ma tuttora vigente) evidenziando che nessuna delle modifiche proposte può essere definita come modifica sostanziale ai fini VIA dal momento che:

- non è previsto alcun cambiamento localizzativo dell'impianto né il suo incremento dimensionale, sia in termini di superficie che di volume di rifiuti abbancati
- non è previsto alcun cambiamento di tecnologia
- si ipotizza un aumento della quantità media annuale di rifiuti (comprensiva di quelli sottoposti a trattamento meccanico e a messa in riserva) non superiore al 30%
- non sono previsti incrementi dei fattori di impatto caratteristici del progetto (fabbisogno di materie prime, emissioni atmosferiche, emissioni di rumore, scarichi idrici, emissioni termiche, etc) ed anzi in particolare per uno di essi, il traffico generato dall'intervento, si ipotizza una riduzione motivata dal miglioramento delle caratteristiche degli automezzi e dalla maggior capacità di conferimento degli stessi.

Per quanto riguarda il recepimento delle prescrizioni impartite dalla Giunta provinciale con delibere n. 113 del 26.03.2010 e n. 195 del 28.05.2010, nella relazione prodotta ad integrazione, si esplicitano le modalità adottate facendo riferimento anche ai documenti già forniti dalla Ditta ed a disposizione dell'Ente ovvero alla "Comunicazione tecnica relativa all'attualizzazione delle prescrizioni contenute nell'AIA 675/2010 e sue integrazioni" già richiamata in premessa, al "Rapporto conclusivo dell'attività ispettiva effettuata da ARPAM ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 D.Lgs 52/2006, il giorno 12/10/2017", al "Rapporto annuale di gestione e Rapporto sulle attività di sorveglianza e controllo – anno 2017" del 28/05/2018.

3. Valutazione tecnica

Alfine di descrivere le modifiche proposte in rapporto all'intervento autorizzato vengono di seguito descritte le caratteristiche principali dello stesso come desunte dalla Delibera di G.P. 113/2010 dove si riporta quanto segue:



l'intervento "riguarda la realizzazione, la gestione in fase operativa, la chiusura e la gestione in fase post-operativa dell'ampliamento della discarica di Cà Asprete per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi della capacità complessiva di circa 1.564.830 mc. al lordo delle coperture provvisorie e giornaliere".

La discarica di Ca' Asprete, è inclusa nel Bacino di Smaltimento n. 1 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (Ambito Costiero Nord), allora vigente quale impianto di smaltimento di riferimento per l'Area di raccolta n. 4 (Area Litoranea di Pesaro) della Provincia di Pesaro Urbino, che comprendeva i seguenti comuni: Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, S. Angelo in Lizzola e Tavullia.

Conformemente alle norme di settore (di cui al D.Lgs 36/2003), la discarica "è classificata come "Discarica per rifiuti non pericolosi". In base al D.M. 3/8/2005, la sub-categoria prevista è la seguente: "Discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas."

Le tipologie principali dei rifiuti smaltibili, le stesse di quelle già smaltite nella discarica pre-esistente (conformemente a quanto previsto dal citato D.M. 3/8/2005) sono così elencate:

- rifiuti solidi urbani indifferenziati;
- rifiuti speciali non pericolosi;
- fanghi biologici di impianti di depurazione di acque reflue civili ed assimilati;
- rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (alghe).

All'interno del corpo di discarica non erano previsti settori confinati e/o dedicati a specifiche tipologie di rifiuti, successivamente introdotti (vedi Modifica AIA autorizzata con D.D. n. 161 del 13/01/2013) per le sopraggiunte disposizioni normative, né limiti quali/quantitativi specifici.

Nella Determina AIA n. 675/2010 si evidenziava infatti che "I rifiuti smaltiti ordinariamente in discarica sono i seguenti: R.S.U (RIFIUTI SOLIDI URBANI, oggi *rifiuti urbani non pericolosi*) per una. quantità annua: 73.000 mc. ed R.S.A. (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI, oggi *rifiuti urbani non pericolosi*). Per una quantità annua di 22.000 mc."

Per la realizzazione dell'ampliamento si prevedeva un periodo di attività pari a circa 16,47 anni per una quantità media annua di circa 95.000 mc di rifiuti abbancabili. Non si rintraccia invece alcuna indicazione nelle Delibere e Determina autorizzative del 2010 circa soglie dimensionali riferite a quantità annue massime di rifiuti smaltiti che sarebbero invece state introdotte con la D.D. n. 161/2013 richiamata in premessa (pari a max 100.000 mc/ anno).

La valutazione ambientale all'epoca esperita riportava inoltre "una considerazione di fondo già sviluppata anche in sede di valutazione di altri interventi su discariche esistenti, ovvero la consapevolezza che la durata del conferimento (...) è un dato teorico, soggetto ad alcune variabili, non sempre prevedibili in maniera certa, anche per la mancanza di uno strumento di pianificazione settoriale aggiornato"; che tali variabili avrebbero



potuto comportare un allungamento dell'attività, nel caso ad esempio che l'incremento della raccolta differenziata e del riciclo, così come auspicabile, risultasse maggiore a quello inizialmente ipotizzato e che tale dilatazione temporale, non avrebbe comportato tuttavia differenze consistenti negli impatti prodotti.

Tali considerazioni possono ritenersi sostanzialmente valide anche nella ipotesi di una contrazione della durata temporale della discarica che passerebbe dai circa 16 anni inizialmente previsti ai 12 anni attuali corrispondenti ad un conferimento di rifiuti pari a circa 130.000 mc/annui nonché per il previsto quantitativo massimo annuale pari a 140.000 mc/annui.

D'altra parte lo stesso incremento del conferimento annuale di rifiuti (più correttamente riferito ai soli rifiuti abbancabili e non anche a quelli relativi alla messa in riserva e/o trattati nell'impianto di trattamento meccanico all'epoca non ancora esistente) appare difficilmente riferibile al limite massimo previsto dal punto 4 del paragrafo 1.4 delle Linee guida regionali (relativo a "Modifiche a impianti produttivi che comportino un aumento della produzione – intesa come media annuale calcolata sugli ultimi tre anni – superiore al 30%") dal momento che una discarica difficilmente può essere ricondotta nella definizione di impianto produttivo; nel caso specifico inoltre la minor durata in vita può rappresentare, almeno per taluni aspetti, condizione di minore impatto ambientale.

In relazione alla possibilità di poter accogliere da parte dell'impianto anche rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'esterno dell'ambito (in origine Area Litoranea di Pesaro) si evidenzia che il progetto di ampliamento della discarica di Cà Asprete pur facendo riferimento ad uno specifico contesto territoriale (oggi peraltro superato dal momento che il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti individua un solo ambito esteso al territorio dell'intera Provincia più il Comune di Sestino in pv. di Arezzo) non precludeva lo smaltimento di rifiuti aventi provenienza esterna.

Per quel che riguarda l'estensione della sottocategoria, come già osservato il suo confinamento in un'area specifica della discarica non era un dato caratteristico del progetto licenziato; si può pertanto affermare che la proposta di estensione a tutto il perimetro della discarica non appare modificativa in tal senso.

Si evidenzia inoltre che la Ditta proponente afferma, in ciò confermata anche da quanto sostenuto nel parere dell'Ufficio Rifiuti del Servizio Ambiente prot. n. 40930/2018, che questa non comporterebbe comunque un aggravio dei rischi conseguenti così come emerge dalla analisi del rischio già effettuata per l'intero perimetro della discarica in sede di aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale (poi rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 161/2013).

Il progetto di ampliamento della discarica oggetto della Delibera di G.P. n. 113/2010 era stato autorizzato in variante urbanistica ricomprendendo anche la Verifica di assoggettabilità a VAS considerato che "...il



procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le fattispecie, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 6, del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22" (oggi sostituito dal D.lgs n.152/2006), ne consegue che il rilascio dell'AIA e quindi del provvedimento coordinato VIA-AIA possa comportare variante urbanistica così come indicato dall'art. 208 per gli impianti al di sotto delle soglie dimensionali di cui all'Allegato I del D.lgs 59/2005".

Alla luce di quanto indicato nelle Linee guida regionali sulla VAS la Verifica di assoggettabilità a VAS poiché avente come oggetto esclusivo un progetto sottoposto a VIA era stata sostituita e compresa nel procedimento coordinato ed unificato VIA-VAS-AIA.

Va evidenziato che le modifiche proposte, oggi in esame, non sono rilevanti ai fini urbanistico-edilizi considerato che non intervengono sulle caratteristiche generali del progetto che appare del tutto invariato rispetto a quello a suo tempo autorizzato con la sola eccezione della prevista riprofilatura dell'argine, comunque conforme alla destinazione urbanistica di zona sancita con la richiamata Delibera di G.P. n. 113/2010.

Si evidenzia che tale modifica, non incidente sotto l'aspetto ambientale, potrà essere valutata, per gli eventuali profili abilitativi edilizi, dallo stesso Comune di Tavullia.

La Valutazione Ambientale Strategica a suo tempo formulata può ritenersi quindi integralmente confermata.

Si prende inoltre atto della conformità agli strumenti settoriali sovraordinati e quindi al nuovo Piano Regionale Rifiuti evidenziando anche la coerenza con i contenuti del Documento Preliminare al Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati attualmente in itinere di Scoping VAS presso lo scrivente Servizio su istanza dell'Autorità procedente (ATA Rifiuti n. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino) dallo scorso 15 ottobre.

In relazione a tale procedura lo scrivente Servizio (prot. n. 35329 del 16/10/2018) ha comunicato all'ATA Rifiuti quanto segue:

"... omissis... In base a quanto disposto dalla vigente normativa, per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare l'autorità procedente dovrà trasmettere ai sopraelencati SCA tutta la documentazione inviataci, al fine di acquisire i contributi utili alla stesura del successivo Rapporto Ambientale, informando opportunamente la scrivente autorità dell'avvenuta trasmissione.

.... Vista la complessità del Piano e i numerosi SCA coinvolti l'autorità procedente dovrà indire un'apposita conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art 14 e successivi della L.241/90, concordando preventivamente la data con lo scrivente Servizio.

... omissis...".

Per quanto riguarda il recepimento delle prescrizioni imposte con Deliberazioni di G.P. n. 113/2010 come modificate con Delibera di G.P. n.195/2010, alla luce di quanto esplicitato nella relazione prodotta dalla Ditta



può ritenersi generalmente corretto, fermi restando gli obblighi inerenti i prescritti monitoraggi e misure di mitigazione comunque da osservare in fase di esercizio e in quella successiva di gestione post-operativa..

Si richiamano in particolare gli adempimenti connessi al monitoraggio finalizzato a valutare il rischio sanitario connesso alla presenza della discarica nel contesto territoriale interessato che la Ditta dichiara "in corso di definizione con ASUR".

A tal fine si ritiene, visto quanto indicato dall'art. 28 comma 3 del D. Lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.Lgs 104/2017, che ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali imposte, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento coordinato/unificato VIA – VAS – AIA dovrà trasmettere allo scrivente Servizio in qualità di autorità competente per la VIA, adeguate informazioni circa le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali che l'Ente dovrà pubblicare sul proprio sito web .

4. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, visto l'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. nonché le Linee guida di cui all'art. 27 comma 2 della L.R. n.3/2012, si ritiene che la **Modifica del progetto di Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi Cà Asprete - Comune di TAVULLIA possa configurarsi come modifica non sostanziale** dell'impianto valutato dalla, scrivente A.P. e che pertanto **non necessiti di nuove procedure di V.I.A. alle seguenti condizioni:**

- **ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali imposte, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento coordinato/unificato VIA – VAS – AIA dovrà trasmettere allo scrivente Servizio in qualità di autorità competente per la VIA, adeguate informazioni circa le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali che l'Ente dovrà pubblicare sul proprio sito web .**

Si evidenzia infine che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto.

La Responsabile della P.O. 6.2

Arch. Donatella Senigalliesi

originale firmato digitalmente



DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA:

Il sottoscritto _____ in qualità di funzionario/P.O./dirigente della Provincia di
Pesaro - Urbino, attesta che la presente copia cartacea di pagine _____ è conforme all'originale firmato
digitalmente e registrato nel Protocollo Generale n. _____ del _____ conservato presso la suddetta
Provincia.
Pesaro, _____, Firma _____



Allegato “A – Parte I” al Documento Istruttorio

Dati identificativi dell’Impianto

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Lucio di Urbino (PU)**

Allegato “A – Parte II” al Documento Istruttorio

Elenco degli elaborati cartacei organicamente intesi come prescrizioni

ELABORATI TECNICI

- 1) (PROGETTO ESECUTIVO) RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
- 2) RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA.
- 3) PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (ELENCO CODICI C.E.R. RIFIUTI AMMISSIBILI).
- 4) BONIFICO BANCARIO .

ELABORATI GRAFICI

- 1) PLANIMETRIA SCALA 1:100 (ELABORATO 01).
- 2) SEZIONI DI PROGETTO. Sezione 01 – 02 - 02A SCALA 1: 200 (ELABORATO 02a).
- 3) SEZIONI DI PROGETTO. Sezione 02B – 03 - 03A SCALA 1: 200 (ELABORATO 02b).
- 4) SEZIONI DI PROGETTO. Sezione 03B – 04 - 05A SCALA 1: 200 (ELABORATO 02c).
- 5) SEZIONI DI PROGETTO. Sezione 06 – 73 – 08 – 09 SCALA 1: 200 (ELABORATO 02d).
- 6) SIMULAZIONE FOTOGRAFICA. SCALA 1: 1000 (Elaborato 03a).



Provincia
di Pesaro e Urbino

VISTO CONCOMITANTE

Proposta n° 2393/2018

Oggetto: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE DI TAVULLIA (PU). MODIFICA NON SOSTANZIALE VIA - AIA. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, E MODIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 29 - NONIES DEL D.LGS. N° 152/2006..

Vista la Proposta di Determinazione n. 2393/2018 avente ad oggetto DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE DI TAVULLIA (PU). MODIFICA NON SOSTANZIALE VIA - AIA. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, E MODIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 29 - NONIES DEL D.LGS. N° 152/2006., si appone il Visto Concomitante con esito FAVOREVOLE.

Pesaro li, 20/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(BARTOLI MAURIZIO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinate N. 1490 DEL 20/12/2018

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE DI TAVULLIA (PU). MODIFICA NON SOSTANZIALE VIA - AIA. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, E MODIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 29 - NONIES DEL D.LGS. N° 152/2006.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 20/12/2018

L'Addetto alla Pubblicazione
LUCETTA EMANUELA
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 1490 DEL 20/12/2018

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE DI TAVULLIA (PU). MODIFICA NON SOSTANZIALE VIA - AIA. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, E MODIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 29 - NONIES DEL D.LGS. N° 152/2006.

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 20/12/2018 al 04/01/2019 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 11/01/2019

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale